

Il sistema di accoglienza in Italia

Annalisa Fontana

S.P.R.A.R. Comune di Chiesanuova (Torino)


CONVENZIONE DI GINEVRA (1967)

"Chiunque nel giustificato timore d'essere perseguitato per ragioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi."

COSTITUZIONE ITALIANA (1948)

ART.10 "lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio della libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge"

LE ACCOGLIENZE IN ITALIA



RICHIEDENTI ASILO quali diritti?

- Diritto di accedere alle misure di accoglienza (prima e seconda accoglienza)
- Possibilità di ottenere la residenza (iscrizione anagrafica)
- Possibilità di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale e ottenere l'esenzione per le spese mediche
- Possibilità dopo 60 giorni dalla richiesta di asilo di iscriversi ai Centri per l'Impiego e svolgere attività lavorativa
- Possibilità di partecipare a corsi di formazione
- Possibilità di muoversi sul territorio nazionale

TIPI DI PROTEZIONE



Rifugiato (Asilo Politico)



Protezione Sussidiaria



Protezione Umanitaria

(art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 286/1998)

SPRAR

“Accoglienza Integrata”
accoglienza e integrazione

Coordinamento Enti Locali :
Servizio Centrale (ANCI)


Volontarietà di adesione

Finanziamenti pubblici
Ministero dell’Interno


Accoglienza Diffusa

Rete territoriale
enti locali, enti gestori,
organizzazioni del terzo
settore


SPRAR : la diffusione territoriale




LO SPRAR : I NUMERI



875 Progetti



1825 Comuni
(55% dei Comuni con meno di 5000 abitanti)



35650 Posti

Il Sistema di Accoglienza Straordinaria

(Dlgs 142/2015)

L'accoglienza è tutt'altro che straordinaria:
si tratta infatti ormai della modalità ordinaria in cui vengono inseriti i migranti
(l'80% delle presenze)

Prefetture



Gestione enti profit e no-profit

Non coinvolgimento dell'ente locale

Accoglienze collettive > Accoglienze diffuse

Decreto n. 113 del 04/10/2018 – Legge n.132 del 01/12/2018

Abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari

Sostituito con altre tipologie di permesso (più restringenti rispetto alla conversione per motivi di lavoro)

Ridimensionamento dello SPRAR : ora SIPROIMI

Negazione del diritto di iscrizione anagrafica per richiedenti asilo

Modifiche per accoglienze richiedenti asilo

SIPROIMI – chi potrà accedervi?

<i>Titolari di permesso di soggiorno per:</i>	<i>SPRAR</i>	<i>CAS</i>
Richiesta asilo	no	sì
Status di rifugiato, protezione sussidiaria	sì	no
Motivi umanitari rilasciato prima del 5.10.18	no	no
Casi speciali (regime transitorio) rilasciato in seguito a decisione sulla protezione umanitaria adottata dalla Commissione prima del 5.10.18	no	no
Protezione speciale	no	no
Cure mediche, calamità, atti di particolare valore civile	sì	no
Casi speciali ai sensi degli articoli 18 (protezione sociale), 18 bis (vittime di violenza domestica), 22, co. 12-quater (sfruttamento lavorativo) d.lgs. 286/98	sì	no
Lavoro subordinato/autonomo, attesa occupazione, assistenza minore	no	no

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

